



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO MESSINA
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

Proroga Ordinanza n. 184/2026 del 26/08/2026

Lavori urgenti di prelievo e posizionamento delle barriere frangiflutti lungo il litorale di Acqualadrone del Comune di Messina

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Messina;

VISTA la l'istanza datata 29.09.2026 con la quale la ditta "Chiofalo Costruzioni srl" con sede in Via Giuseppe La Scala, 13 98044 San Filippo del Mela (ME), ha richiesto la proroga dell'Ordinanza n. 184/2026 del 26/08/2026 per un periodo di 30 giorni per l'effettuazione di lavori di prelievo e posa in opera dei massi per la rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti nel litorale di Acqualadrone del Comune di Messina;

VISTO il Verbale di consegna di consegna lavori in data 16/02/2026 con il quale la il Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Difesa Suolo ha affidato alla ditta "Chiofalo Costruzioni srl" con sede in via Giuseppe La Scala, 13 98044 San Filippo del Mela (ME), i lavori di prelievo e posa in opera dei massi per la rifioritura della scogliera già esistente lungo il litorale del villaggio Acqualadrone del Comune di Messina.

VISTA la propria Ordinanza n. 184/2026 del 26/08/2026 relativa ai lavori urgenti di prelievo e posizionamento delle barriere frangiflutti lungo il litorale di Acqualadrone del Comune di Messina

VISTA la propria Ordinanza n.45/2018 in data 12.07.2018, relativa alla disciplina del "TSS" Schema di Separazione del Traffico nello Stretto di Messina e area VTS (Vessel Traffic Service);

VISTA la propria ordinanza n° 37/2013 in data 05.06.2013 "Relitti e beni archeologici sommersi di interesse storico-culturale";

VISTA la propria ordinanza n. 36/2012 "Rinvenimento ordigni bellici nel Circondario marittimo di Messina";

VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977;

VISTA la Legge 979/1982 recante "Disposizioni per la difesa del mare";

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, nonché regolamentare il traffico marittimo nello specchio acqueo interessato dalle attività indicate in precedenza;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

RENDE NOTO

che la validità dell'Ordinanza n.184 in data **26.09.2026** in premessa citata, è **prorogata** fino al **29.10.2026**.

ORDINA

Articolo 1

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si applicano le prescrizioni e i divieti impartiti con l'Ordinanza n. 184/2026 citata in premessa, che per pronta consultazione si riporta in allegato (vds. **Allegato 1**), relativamente alle attività di prelievo e posizionamento delle barriere frangiflutti lungo il litorale di Acqualadrone del Comune di Messina, mediante l'impiego della seguente unità navale

M/P ARDITO (N.I. IFXC – LFT. 40.02 mt. – STAZZA LORDA 461.10 Tonn.), iscritto nel compartimento marittimo di MILAZZO al numero di matricola MZ1805.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzioni)

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, *“Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172”*, così come modificato dal Decreto legislativo n. 229 del 03.11.2017. -

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante la pubblicazione sul portale nazionale www.guardiacostiera.gov.it ,nella sezione Ordinanze

Messina, (data come da protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA
(documento firmato digitalmente)

)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCIANO MARCELLO PISCHEDDA
C.V. (CP) - COMANDANTE
In Data/On Date:
giovedì 1 ottobre 2026 17:10:30



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO MESSINA
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

Lavori urgenti di prelievo e posizionamento delle barriere frangiflutti lungo il litorale di Acqualadrone del Comune di Messina

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Messina;

VISTA la l'istanza datata 03.08.2026 con la quale la ditta "Chiofalo Costruzioni srl" con sede in Via Giuseppe La Scala, 13 98044 San Filippo del Mela (ME), ha richiesto l'emissione di Ordinanza di sicurezza ai fini marittimi per l'effettuazione di lavori di prelievo e posa in opera dei massi per la rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti nel litorale di Acqualadrone del Comune di Messina;

VISTO il Verbale di consegna di consegna lavori in data 16/02/2026 con il quale la il Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Difesa Suolo ha affidato alla ditta "Chiofalo Costruzioni srl" con sede in via Giuseppe La Scala, 13 98044 San Filippo del Mela (ME), i lavori di prelievo e posa in opera dei massi per la rifioritura della scogliera già esistente lungo il litorale del villaggio Acqualadrone del Comune di Messina.

VISTA la propria Ordinanza n.45/2018 in data 12.07.2018, relativa alla disciplina del "TSS" Schema di Separazione del Traffico nello Stretto di Messina e area VTS (Vessel Traffic Service);

VISTA la propria ordinanza n° 37/2013 in data 05.06.2013 "Relitti e beni archeologici sommersi di interesse storico-culturale";

VISTA la propria ordinanza n. 36/2012 "Rinvenimento ordigni bellici nel Circondario marittimo di Messina";

VISTA la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977;

VISTA la Legge 979/1982 recante "Disposizioni per la difesa del mare";

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale, nonché regolamentare il traffico marittimo nello specchio acqueo interessato dalle attività indicate in precedenza;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che, nel periodo compreso dal **31.08.2026** al **29.09.2026**, dall'**alba** al **tramonto**, verranno effettuati dei lavori di prelievo e posizionamento delle barriere frangiflutti nella zona di mare antistante il litorale del villaggio di Acqualadrone del Comune di Messina, come meglio specificato nella sotto indicata planimetria che comprende l'area interessata dai lavori delimitata dai punti aventi le seguenti coordinate geografiche (datum WGS-84):

Litorale Nord Acqualadrone Messina		
Punto A	Lat. 38° 17,851'N	Long. 015° 33,389'E
Punto B	Lat. 38° 17,951'N	Long. 015° 33,384'E
Punto C	Lat. 38° 18,105'N	Long. 015° 33,086'E
Punto D	Lat. 38° 18,076'N	Long. 015° 32,965'E
Punto E	Lat. 38° 18,018'N	Long. 015° 33,006'E



Le attività in mare, all'interno delle aree delimitate dai sopra elencati punti, sarà svolta con l'impiego della seguente unità navale:

- M/P ARDITO (N.I. IFXC – LFT. 40.02 mt. – STAZZA LORDA 461.10 Tonn.), iscritto nel compartimento marittimo di MILAZZO al numero di matricola MZ1805.

ORDINA

Articolo 1 (Divieti)

Durante tutta la durata dei lavori, nel raggio di 200 metri dalla su indicata area delimitate dai su indicati punti A-B-C-D-E, quando è in attività operativa il M/P ARDITO, , **è vietato**:

- Svolgere qualsiasi attività di pesca sia professionale che sportiva;
- Svolgere attività di balneazione;
- Svolgere qualsiasi attività di immersione sia professionale che sportiva;
- L'ancoraggio con qualsiasi tipologia di unità navale;

- e) Qualsiasi attività che possa arrecare danno alle opere posizionate sul fondale e/o possa causare un pericolo per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 2 **(Obblighi per la Ditta esecutrice)**

1. L'unità navale potrà operare dall'alba al tramonto nel periodo compreso dal 31.08.2026 al 29.09.2026;
2. L'unità navale impiegata nelle operazioni dovrà essere in regola con tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione ed amministrative in genere, nonché mostrare i segnali prescritti dalla vigente normativa sia durante la fase dei lavori sia in caso di ormeggio alla fonda;
3. i lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pericolo di inquinamento delle acque marine e qualsiasi nocumento alla fauna ed alla flora marina;
4. dovrà essere costantemente assicurato un collegamento VHF con il Centro VTS e la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina, alla quale dovranno essere comunicatigli orari effettivi di inizio e termine attività;
5. le operazioni potranno essere effettuate solo con condizioni meteomarine assicurate, ed interrotte in caso di peggioramento delle stesse, dandone immediata comunicazione al Centro VTS (Vessel Traffic Service) e alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Messina;
6. dovranno essere osservate tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
7. dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme per la tutela delle acque marine dagli inquinamenti nonché quelle volte a garantire l'integrità delle risorse biologiche marine;
8. dovrà essere informata immediatamente la competente Autorità Marittima in caso di rinvenimento di reperti di interesse storico-archeologico nonché eventuali ordigni bellici;

L'Amministrazione Marittima deve comunque intendersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalle operazioni di cui alla presente ORDINANZA da intendersi ricadere sul responsabile delle operazioni.

La presente Ordinanza non esime il richiedente/responsabile dall'obbligo di adempiere a tutte le norme di sicurezza che la legge impone per svolgere tale operazione per garantire la totale sicurezza di tutti gli operatori, nonché munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

9.

Articolo 3 **(Deroghe)**

Non sono soggette al divieto di cui all'Art. 1:

- le unità navali adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza, nonché le unità navali della Ditta che effettua i lavori.

Articolo 4 **(Disposizioni finali e sanzioni)**

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della

Navigazione, e dall'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172", così come modificato dal Decreto legislativo n. 229 del 03.11.2017.-

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante la pubblicazione sul portale nazionale www.guardiacostiera.gov.it ,nella sezione Ordinanze

Messina, (data come da protocollo informatico)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA
(documento firmato digitalmente)

)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCIANO MARCELLO PISCHEDDA
C.V. (CP) - COMANDANTE
In Data/On Date:
mercoledì 26 agosto 2026 09:28:40

